



**Città di
Policoro**

**COMUNE DI POLICORO
Provincia di Matera**

Piazza Aldo Moro, 1
75025 POLICORO (MT)

www.policoro.basilicata.it

posta@policoro.basilicata.it
protocollo@pec.policoro.basilicata.it

SETTORE V

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLICORO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il servizio ha per oggetto la cattura nel territorio del Comune di Policoro e la successiva gestione dei cani randagi mediante la cura ed il ricovero presso il canile sanitario-rifugio di proprietà del comune di Policoro, sito in via Tagliamento (Foglio 3 - p.lla 1078), che verrà messo a disposizione della ditta aggiudicataria nello stato attuale, con le relative utenze a carico della ditta stessa.

La suddetta struttura risulta realizzata in conformità alle disposizioni contenute negli artt.11 e 12 della L.R. Basilicata n.46 del 30 novembre 2018 e per la quale è stata rilasciata in data 18/04/2023 apposita Autorizzazione sanitaria.

Nel caso in cui la struttura comunale, dimensionata ad ospitare 150 +/- 10% (come da autorizzazione sanitaria) cani dovesse risultare insufficiente per la presenza di cani oltre il numero dei posti disponibili, l'aggiudicatario ha l'obbligo di indicare un'altra struttura idonea per il ricovero dei cani in esubero senza maggiori oneri per il Comune.

La consistenza media dei cani ricoverati nel canile comunale è di circa 165 capi; gli animali in eccesso rispetto la capienza massima del canile comunale saranno ricoverati presso altre analoghe strutture idonee individuate dal gestore.

Il canile rifugio dovrà essere aperto al pubblico (*ai sensi dell'art.12, comma 4 l.r. Basilicata n.46/2018*) almeno 2h/giorno.

L'importo presunto del servizio a base di gara viene determinato sulla *base dell'attuale numero di cani presenti, di cui 165 presso il canile comunale 20 animali presso altra struttura.*

Dal seguente prospetto si desume che il prezzo unitario rinveniente è pari ad € 2,24 + i.v.a./giorno/animale.

QUADRO ECONOMICO		
A)	SERVIZI (durata quadriennale)	
a1)	Servizio di cura, custodia e mantenimento, compreso accalappiamento dei cani randagi nel territorio comunale	€ 605.088,70
	di cui Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.409,92
	di cui Costi della manodopera non soggetto al ribasso	€ 235.248,00
	Totale Servizi (A)	€ 605.088,70
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	
b1)	Servizio di Direzione dell'Esecuzione del contratto (compreso Cassa e oneri previdenziali)	€ 24.000,00
b2)	Fondo Incentivante (2% di A ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 36/2023)	€ 12.101,77
b3)	Pagamento spese ANAC	€ 410
	Iva sui servizi (A+B1) 22%	€ 138.399,51
	TOTALE (B)	€ 174.911,29
	TOTALE (A+B)	€ 780.000,00
	TOTALE ANNUO	€ 195.000,00

Articolo 2 – Descrizione dell'appalto

Articolo 2.1 Gestione degli animali ospitati presso il canile

La ditta incaricata del servizio dovrà provvedere:

- 1) alla cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi di qualsiasi taglia presso il canile;
- 2) al mantenimento in vita degli animali in condizioni igieniche sanitarie soddisfacenti e secondo gli standard del benessere animale;
- 3) alla somministrazione dei medicinali secondo le prescrizioni dell'autorità veterinaria competente per territorio e provvedere alla cura dei soggetti malati, nonché alle profilassi vaccinali ordinarie (cimurro, epatite, leptosirosi, parvovirosi...) avvalendosi di veterinario libero professionista il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Azienda Sanitaria Locale di riferimento;
- 4) alla fornitura e alla somministrazione di alimenti idonei e conformi alle tabelle che l'A.S.L. di Matera (Servizio Veterinario) avrà cura di fornire, nel rispetto della corretta copertura dei fabbisogni nutritivi concordati con il veterinario responsabile della struttura e disposti in ragione dell'età, della situazione climatica e delle condizioni generali dell'animale. Sarà cura del personale, addetto al mantenimento, controllare costantemente che gli animali dispongano di acqua fresca da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione. Nel caso dovessero

verificarsi situazioni di inappetenza o di impossibilità di nutrimento, l'addetto alla somministrazione del cibo dovrà provvedere personalmente ad alimentare l'animale al fine di evitare denutrizione o deperimento. Qualora la situazione non sia gestibile nel modo predetto dovrà essere fatta pronta comunicazione al veterinario che disporrà relativamente al singolo caso. È assolutamente fatto divieto di riutilizzare gli avanzi alimentari residui dopo ogni pasto;

- 5) garantire che, tutti gli animali presenti, possano, compatibilmente con la loro indole, usufruire di uscita dai box per attività di sgambettamento e/o socializzazione, per almeno un'ora al giorno. Più cani potranno essere lasciati liberi nelle aree appositamente individuate, qualora non vi siano fra di loro soggetti incompatibili, altrimenti la sgambatura dovrà avvenire singolarmente. Sarà cura degli operatori, nei momenti di sgambatura come in altri momenti della giornata, nelle attività quotidiane come in quelle periodiche, predisporre e organizzare attività di relazione con gli animali al fine di aumentare la flessibilità e l'adattabilità degli stessi a situazioni nuove e varie in previsione dell'adozione;
- 6) alla cura dello stato igienico dei cani affidati con almeno un bagno antiparassitario mensile;
- 7) alla messa a disposizione di una zona contumaciale per cani affetti da malattie trasmissibili strutturalmente adeguata ed idonea;
- 8) alla cura e alla somministrazione di medicinali occorrenti per ciascun cane e per ogni tipo di malattia riscontrata dal medico veterinario competente;
- 9) alla eventuale riconsegna dei cani ai legittimi proprietari, dietro pagamento delle spese sostenute per la relativa custodia.

Articolo 2.2 Adempimenti amministrativi

- 1) il ricovero di cani presso la struttura comunale sarà disposto ed autorizzato dal Comune tramite la Polizia Locale sentito il Servizio veterinario della competente A.S.L.; è fatto divieto al gestore di introdurre arbitrariamente, nel canile, cani di qualunque provenienza;
- 2) nominare un Responsabile Amministrativo e un Direttore Sanitario (Veterinario Libero Professionista) della gestione del canile il cui nominativo deve essere notificato alla A.S.L.;
- 3) garantire il disbrigo delle pratiche inerenti alle adozioni e al movimento degli animali secondo quanto previsto dalla normativa di settore di cani ritrovati sul territorio comunale;
- 4) promuovere le adozioni degli animali attraverso canali di comunicazione on line (sito web, social network, link su siti di associazioni animaliste);
- 5) intraprendere ogni utile attività per favorire l'affido e la cessione a cittadini di cani presenti all'interno del canile;
- 6) gestione delle procedure connesse alla restituzione dei cani di proprietà (che non sia stato possibile perfezionare durante la permanenza al canile sanitario) ai relativi proprietari/responsabili.
- 7) previa constatazione del decesso da parte del Servizio Veterinario Ufficiale la ditta è tenuta a seguire le procedure prescritte dalle norme vigenti in materia di medicina veterinaria per lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti all'interno del canile e, quindi, a darne immediata comunicazione al Comune; le spese di smaltimento sono a carico del gestore;
- 8) tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati in mantenimento e alla tenuta di specifici documenti (schede individuali - cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste;
- 9) comunicazione al Comune ed all'ASL competente con apposita relazione mensile il numero di cani introdotti, dei presenti, deceduti e di quelli affidati;

- 10) Compilazione e regolare tenuta di apposita scheda segnaletica per ogni cane, riportante valutazione sanitaria e comportamentale, registrazione dei dati segnaletici, data di ingresso e di uscita, microchip, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione, a firma del Veterinario per la parte di sua competenza;
- 11) sia il Comune che l'appaltatore dovranno nominare un rispettivo referente incaricato di trattare i rapporti inerenti l'esecuzione del presente appalto;
- 12) Ogni altro adempimento amministrativo previsto per legge sia presente che futuro.

Articolo 2.3 Pulizia e mantenimento igienico-sanitario delle strutture

- 1) pulizia giornaliera dei box, delle superfici dei locali, delle ciotole e dei recipienti dei cibi, dei siti di stabulazione. La suddetta pulizia dovrà essere effettuata osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi e adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati. Tutte le operazioni di lavaggio dei box dovranno avvenire senza la presenza dei cani all'interno della medesima area.
- 2) pulizia periodica, rilevabile da apposita registrazione, consistente nella disinfezione e disinfestazione dei box, usando prodotti che consentano il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose. È fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell'ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi. In caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione del box di isolamento dovrà essere giornaliera;
- 3) Derattizzazione: mediante apposizione di trappole elettriche nell'ambito della struttura in numero sufficiente a prevenire la proliferazione di ratti o topi. Detta attività non deve causare danno agli animali ospitati nella struttura o durante le operazioni di sgambatura;
- 4) all'interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti classificati come urbani ai sensi del D.Lgs. 116/2020, tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata con oneri a carico del gestore. Ogni altra tipologia di rifiuto classificabile come speciale dovrà essere gestita nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 con ogni onere a carico del gestore. Le carcasse degli animali deceduti dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dal Regolamento C.E 1774/2002. Copia della documentazione di smaltimento dovrà essere inclusa nel fascicolo relativo all'animale.

Articolo 2.4 Manutenzione e gestione ordinaria (immobili, impianti e attrezzature)

Il gestore è tenuto allo svolgimento di ogni mansione relativa alla custodia e manutenzione ordinaria delle strutture, dei locali, delle aree, dei recinti, delle attrezzature e degli impianti afferenti al canile.

Rientrano negli oneri di manutenzione ordinaria anche le seguenti mansioni di gestione della struttura:

- Manutenzione estintori e, più in generale, dei dispositivi previsti per le misure di prevenzione incendi, evacuazione, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Manutenzione gruppo di continuità (UPS) e impianti elettrici;
- Periodico taglio dell'erba e manutenzione delle aree a verde (aree sgambamento e esterne);
- Intestazione delle forniture di acqua ed elettricità, il cui onere resta a carico del soggetto gestore; comprensivo lo svuotamento delle fosse biologiche presenti.

Articolo 3 - Modalità di affidamento del servizio

Il servizio oggetto del presente Capitolato sarà affidato attraverso espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, e, quale criterio di valutazione dell'offerta, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs 36/2023.

L'Importo giornaliero a base di gara per singolo cane è fissato in € 2,24 complessivi, al netto dell'iva.

Si precisa che il suddetto importo a base di gara tiene presente che il Comune di Policoro mette a disposizione per l'esecuzione del servizio il canile comunale sito in via Tagliamento dell'agro di Policoro (struttura distinta in Catasto al foglio 3 particella 1078), di proprietà comunale, adeguato alla vigente normativa della materia e fruibile nello stato in cui si trova per la gestione del servizio in questione.

Il servizio richiesto nella procedura di affidamento riguarda l'accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presenti nel territorio comunale di Policoro, compreso i costi per l'assistenza veterinaria, le cure per le malattie secondo le indicazioni specificate nel presente Capitolato e nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Articolo 4 - Divieto di subappalto

E' assolutamente proibito alla ditta aggiudicataria di subappaltare il servizio de quo, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento danni.

Articolo 5 - Rapporti con il Servizio veterinario dell'A.S.L.

La ditta appaltatrice dovrà rispettare tutte le prescrizioni e disposizioni impartite dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale, cui competono:

- 1) la vigilanza sulla gestione del canile, sia sanitario (art. 11) che rifugio (art. 12) per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- 2) gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- 3) le operazioni di segnalazione, identificazione degli animali e iscrizione nell'anagrafe canina;
- 4) la somministrazione di eventuali vaccini;
- 5) il servizio di pronta reperibilità per interventi di primo soccorso istituito dagli artt. 6, comma 1, lett. f) e 13 della l.r. Basilicata n 46/2018.

Articolo 6 - Orario delle prestazioni

L'aggiudicatario dovrà garantire i servizi da prestare presso il canile sanitario h 24.

Per quanto attiene al canile rifugio dovrà essere espletato un costante presidio, custodia e controllo della struttura in tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e festività infrasettimanali, con garanzia di una presenza minima di sette ore giornaliere in una fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 18:00. Al fine di avvicinare i cittadini al canile, il quale non deve essere inteso esclusivamente come luogo finalizzato alla custodia e al mantenimento degli animali, ma anche un ambiente rivolto alla socialità in cui ogni animale ha la possibilità di ricevere cibo e cure, di giocare e interagire con i propri simili e con le persone, e nella finalità primaria di impedire che i cani ospitati rimangano troppo a lungo o, purtroppo per tutta la vita, nei box, dovrà essere garantita un'apertura al pubblico tutti i giorni dell'anno, comprese le domeniche e festività infrasettimanali, pari ad almeno due ore giornaliere.

Articolo 7 - Adozioni

- 1) Il gestore dovrà espletare con oneri a proprio carico le seguenti attività:
 - a) organizzazione ed effettuazione di attività ed azioni mirate alla promozione/incentivazione delle adozioni/affido dei cani ospitati presso il canile rifugio, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile e il numero medio di presenze.

- b) attivazione e costante aggiornamento di un apposito sito internet del canile rifugio contenente tutte le informazioni utili per i cittadini (attività svolta, orari di apertura, recapiti telefonici e mail), e in cui siano riportate le schede segnaletiche di ciascun cane ospitato comprensive di foto e descrizione delle caratteristiche dell'animale.
 - c) per ogni cane ricoverato il Gestore dovrà compilare apposita scheda etologica a cura di un Veterinario o di un comportamentalista abilitato, al fine di una migliore conoscenza dell'animale per un affido mirato ad un nuovo proprietario.
 - d) organizzazione di visite guidate al canile rifugio destinate a scolaresche e altre realtà presenti sul territorio, al fine di educare e sensibilizzare sui rapporti tra uomo e animale.
 - e) Forme di collaborazione e interazione di più soggetti, istituzionali e non (associazioni di promozione sociale, di volontariato, protezionistiche ecc.), a diverso titolo interessati nell'ambito dei servizi di tutela del benessere animale;
 - f) Altre attività e iniziative finalizzate alla promozione della struttura del canile Rifugio quale punto di riferimento per la cittadinanza relativamente agli aspetti riguardanti la convivenza uomo-animale, e quale centro servizi avente come obiettivo principale il reintegro nella società del cane ospitato in struttura.
 - g) Pubblicizzazione delle informazioni relative agli animali ospitati e alle iniziative organizzate mediante i principali canali social (Facebook, instagram, ecc).
- 2) Il gestore provvederà a tenere costantemente informate le Amministrazioni Comunali in merito alla programmazione e allo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1), inviando altresì alle stesse una preventiva relazione sulle eventuali nuove iniziative che intendesse intraprendere.
- 3) I cani catturati non identificati e non reclamati entro il termine di 30 giorni dalla cattura, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, divengono di proprietà del Comune; possono, quindi, essere ceduti a privati o ad associazioni di volontariato o protezioniste che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.
- 4) Il gestore dovrà garantire ogni attività finalizzata ad un affidamento responsabile degli animali a soggetti privati, con particolare riferimento alle seguenti attività:
- Valutazioni preliminari (mediante colloqui, sopralluoghi, ecc.) della idoneità dei potenziali soggetti affidatari anche con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'animale, effettuate anche mediante la collaborazione dell'educatore/i cinofilo/i e di eventuali veterinari comportamentalisti;
 - Adeguata informazione e sensibilizzazione del potenziale affidatario circa le corrette modalità di detenzione dell'animale e le relative necessità, finalizzate a garantirne il benessere psico-fisico;
- 5) Un unico soggetto non potrà richiedere in adozione più di dieci cani, come previsto dall'art. 32 della L.R. 46/2018.

Articolo 8- Premialità per affidi

Al fine di incentivare le adozioni dei cani ospitati nella struttura del canile rifugio, sarà riconosciuta all'affidatario una percentuale sul risparmio conseguito al raggiungimento di obiettivi prefissati. Quest'ultimi terranno conto della diminuzione della spesa annua basata sulla riduzione del numero di presenze annuali di cani all'interno del canile.

Tali premialità, calcolate su base annua a partire dall'affidamento del servizio, dovranno essere utilizzate, solo ed esclusivamente, per la realizzazione di progetti, da concordare con l'Amministrazione comunale, volti alla promozione delle adozioni dei cani ospitati presso il canile rifugio e verranno liquidate a consuntivo.

La premialità sarà riconosciuta al Gestore secondo gli scaglioni di presenze e le percentuali sotto indicate:

Scaglioni di presenze annuali [365 gg*(n.medio cani/giorno)]			Premialità per scaglione
1		oltre 65700	0
2		tra 62050 e 65700	30 %
3		tra 54750 e 62050	40 %
4		tra 47450 e 54750	50 %
5		meno di 47450	60 %

dove:

$(365 \text{ giorni} * 180 \text{ n. medio cani/giorno}) = 65700$
$(365 \text{ giorni} * 170 \text{ n. medio cani/giorno}) = 62050$
$(365 \text{ giorni} * 150 \text{ n. medio cani/giorno}) = 54.750$
$(365 \text{ giorni} * 130 \text{ n. medio cani/giorno}) = 47450$

A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito il prospetto delle premialità conseguibili al maturare di ciascun scaglione, al netto del ribasso offerto in sede di gara, prevedendo un costo medio complessivo pari a 2,2 € cane giorno calcolato come importo totale appalto (comprensivo di oneri di sicurezza, manodopera ed al netto del ribasso) diviso per il n. di cani previsto in gara pari a 185:

	Giornate/ Cani	Costo medio cane * Presenze	Corrispettivo Gestore	riduzione su scaglione	risparmio per scaglione	Premialità	
esempio 1	70000	2,20*73.000	€ 154.000	0		0	
esempio 2	63000	2,20*63.000	€ 138.600,00	(2700 su scaglione 2)	2700*2,2= € 5.940,00	€ 1,782,00 = € 5.940*0,3 (scaglione 2)	
esempio 3	55000	2,20*55,000	€ 121.000	(3650 su scaglione 2)	3650*2,2= € 8.030,00	€ 2.409,00 = € 8.030*0,3 (scaglione 2)	8.613,00 €
				(7050 su scaglione 3)	7050*2,2= €15.510,00	€ 6.204,00 = € 15.510*0,4 (scaglione 3)	

Articolo 9- Servizio di pensionamento temporaneo

In caso di disponibilità di box maggiore del 10,00 % potrà essere offerto il servizio di pensionamento temporaneo che dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- accogliere soli cani in regola con microchip, vaccinazioni e trattamento anti-pulci e zecche (se tale trattamento non è già stato fatto dai proprietari, sarà fatto al primo ingresso, a pagamento);
- far sottoscrivere ai proprietari una dichiarazione di buona salute del cane, con indicazione del veterinario da chiamare in caso di necessità, a loro spese, o ricorso al veterinario del canile, sempre a loro spese;
- pubblicizzare il servizio di pensione e utilizzare tutte le strategie necessarie a garantire una qualità alta della permanenza degli animali in loco;
- provvedere all'acquisizione di apposita autorizzazione sanitaria preventivamente all'avvio del servizio.

Le tariffe e le modalità per l'espletamento del servizio saranno proposte dal Gestore ed approvate dal competente organo dell'Amministrazione comunale, previa valutazione da parte del R.U.P..

A tal fine l’Affidatario del servizio dovrà presentare all’Amministrazione una rendicontazione trimestrale degli introiti e del relativo utilizzo.

Si precisa che il numero di cani presenti in pensionamento non contribuisce al calcolo premialità.

Articolo 10 - Banca dati, report e statistiche

L'appaltatore, oltre ai registri cartacei vidimati previsti dalla normativa vigente o stabiliti dall'Autorità sanitaria, dovrà dotarsi e tenere costantemente aggiornata un'apposita banca dati informatica, che consenta di consultare, estrarre e stampare in ogni momento, in formati cartacei ed informatici usuali, i dati relativi ai cani trattati.

In particolare, per quanto riguarda gli animali presenti nelle strutture di canile rifugio, dovranno essere registrate: presenze, decessi, interventi chirurgici o di cura veterinaria, giorni di permanenza, corredando la documentazione con dati anagrafici, luogo e data di cattura, immagine fotografica digitale e a stampa di ogni cane, nonché copia del foglio di ingresso nella struttura controfirmata dai Veterinari dell'Asl di competenza.

La consultazione dell'intera banca dati deve essere consentita anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti telematici, al personale incaricato dal Comune.

Allo scadere di ogni trimestre l'appaltatore dovrà, comunque, presentare al Comune una dettagliata rendicontazione dei movimenti di animali transitati nell'anno solare precedente, con una suddivisione degli ingressi e delle presenze sulla scorta del numero di microchip.

L'appaltatore deve inoltre fornire senza indugio ogni documentazione, informazione, certificazione, attestazione, di interesse del Comune.

Articolo 11 - Cattura dei cani vaganti

Il gestore provvede, con propri mezzi, alla cattura dei cani vaganti presenti nel territorio del Comune. Il gestore interviene per la cattura dei cani su segnalazione del Comune, del servizio veterinario, dell'Autorità di P.G., dei vigili del fuoco.

Il gestore provvede anche alla cattura ed al ricovero dei cani per i quali il Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL. competente, ha adottato formale ed apposito provvedimento.

I suddetti servizi dovranno essere effettuati esclusivamente dal personale individuato dal gestore, opportunamente formato ed in possesso di idonea attrezzatura, che non comporti sofferenze per gli animali. Il servizio di cattura dovrà essere garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno) e assolto con tempestività.

Il gestore dovrà dotarsi di telefono cellulare e renderne pubblicamente noto il numero.

Il gestore provvede a comunicare al Comune, il numero telefonico di reperibilità.

In casi di particolare gravità e/o urgenza (animali feriti, traumatizzati e/o malati) il gestore deve chiedere immediatamente l'intervento del Servizio Veterinario che attiva le necessarie procedure. In casi particolari, lo stesso gestore può chiedere il supporto degli Agenti di Polizia Municipale, dell'Autorità di P.G., nonché dei Vigili del Fuoco.

I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario o al detentore, sono trasferiti per la custodia presso il canile.

Per il trasporto il gestore utilizza propri automezzi adeguati e con caratteristiche rispettose della legislazione vigente in materia di trasporto di animali.

Gli animali catturati, trasferiti presso il canile, sono sottoposti nel minor tempo possibile a visita veterinaria da parte del responsabile sanitario. Non deve essere consentito l'allontanamento degli animali dalla struttura

sanitaria prima che sia trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria, che di norma ha la durata di dieci giorni.

Ai termini di quanto stabilito dagli artt. 5, comma 1, lett. g) e 6, comma 4 della l.r. Basilicata n.46/2018 il servizio di cattura dovrà sempre avvenire con la presenza di operatori del Servizio Veterinario della competente A.S.L. di Matera.

Articolo 12 - Restituzioni

In caso di cattura di un cane già identificabile, il gestore provvede a contattare informalmente il proprietario per comunicargli l'avvenuta cattura.

Ove il proprietario e/o il detentore del cane non lo ritiri entro 5 giorni dall'entrata al canile, il gestore provvede a comunicare al proprietario/detentore l'avvenuta cattura a mezzo PEC o, in mancanza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con invito a ritirare il cane.

In tale comunicazione sono indicati l'importo degli oneri per il recupero e la custodia e le spese per le eventuali prestazioni sanitarie che si siano rese necessarie in base alle tariffe previste.

Qualora il proprietario non provveda, entro 60 gg. al ritiro del cane, nonostante lo stesso sia stato avvisato e reso edotto del fatto e fatta salva la segnalazione alla Polizia Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 727 c.p., il cane di proprietà viene automaticamente inserito fra gli adottabili.

I cani catturati, che non risultino identificati, sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclaims, previo pagamento delle spese per l'iscrizione e l'identificazione all'anagrafe canina, nonché delle altre spese di mantenimento, così come da tariffario, sostenute dal gestore.

Il Gestore deve comunicare al Servizio Veterinario il ritrovamento di animali di proprietà, senza iscrizione all'anagrafe canina, ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dalla normativa.

Articolo 13 - Ulteriori compiti del gestore

Il Gestore dispone un idoneo piano di risposta alle emergenze che dovrà essere validato dal Servizio Sanitario e dal Comune, e i cui contenuti, sotto elencati, siano adeguati alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura:

- a) Indicazioni operative relative a: malattie infettive, sovraffollamento, incidenti tra animali, incidenti sul lavoro, intrusioni di terzi, abbandono di animali, evacuazione del canile, incendio.
- b) Presenza di adeguati percorsi con segnaletica aggiornata per l'evacuazione dalla struttura delle persone e degli animali.
- c) Documentazione del percorso formativo specifico degli operatori per la gestione delle emergenze.

Il Gestore deve adottare specifiche procedure scritte che definiscono le modalità di accesso dei visitatori, in quanto accedono quotidianamente sia coloro che vi lavorano (direttore, operatori, veterinari, fornitori, volontari) sia visitatori, pertanto l'ingresso nelle diverse aree deve essere diversificato secondo le attività e il ruolo svolto.

Il Gestore deve adottare specifiche procedure scritte per la cura, l'alimentazione e la gestione degli animali ospitati finalizzate al rispetto delle norme del benessere animale, compresa l'attività motoria dei cani in passeggiata e nelle aree di sgambettamento. Tali procedure dovranno essere validate dal Servizio Veterinario.

Il Gestore deve segnalare immediatamente al Servizio Veterinario nonché al Comune, qualsiasi sospetto di malattia, decesso e/o anomalia riscontrati.

Art. 14 -Responsabile Amministrativo della Gestione

Il Gestore dovrà comunicare al Comune di Policoro e al Servizio Veterinario dell'A.S.L., all'atto della stipulazione del contratto, ovvero entro sette giorni dalla variazione, il nominativo del Responsabile Amministrativo della Gestione.

Sarà cura ed onere del referente responsabile garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente capitolato e dalle leggi e regolamenti vigenti. Dovrà essere reperibile tutti i giorni 24/24 ore, anche nei giorni festivi. Pertanto dovrà fornire alla stazione appaltante (nonché agli altri soggetti) il recapito telefonico cellulare e mail proprio e del/i delegato/i in modo da poter essere contattato per ogni evenienza e comunicazione inerente lo svolgimento del servizio.

Art. 15- Direttore Sanitario del canile

Il Gestore dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospitati nel canile attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo e recapito telefonico per la reperibilità dovrà essere comunicato al Comune di Policoro, all'atto della stipula del contratto, ovvero entro 5 giorni dalla variazione. Il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali all'interno del canile.

I compiti del Direttore Sanitario comprendono:

- la visita collettiva del canile almeno a cadenza mensile;
- la visita dei cani segnalati dal responsabile del canile per problemi di salute, ed in caso di necessità la prescrizione di adeguate terapie;
- la compilazione e l'aggiornamento della scheda sanitaria di ogni cane visitato; la scheda sanitaria deve essere conservata nell'ufficio del canile, a disposizione del veterinario ufficiale per almeno tre anni;
- la supervisione dei programmi di disinfezione e di profilassi antiparassitaria;
- la sorveglianza dell'armadio farmaceutico;
- la notifica delle malattie infettive al servizio di Sanità animale della ASL.

Il Direttore sanitario, nel rispetto dei propri doveri, è tenuto a segnalare alla ASL competente eventuali violazioni del benessere animale delle quali venga a conoscenza nell'esercizio del proprio compito.

Deve inoltre attuare un programma di interventi sanitari di routine (sottoposta a vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASL). Devono essere curate con la massima attenzione le misure di biosicurezza, tra le quali i trattamenti rodenticidi, lo stoccaggio dei mangimi in ambienti adeguatamente protetti dai roditori, la pulizia degli ambienti e dei contenitori dei cibi, la vigilanza sui programmi periodici di disinfezione eseguiti dal personale del canile e le vaccinazioni per la leptospirosi.

Sono a cura e spese dell'Affidatario, l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:

- All'ingresso del cane: visita sanitaria ed eventuali terapie necessarie, screening contro la filariosi, profilassi vaccinale per cimurro, epatite, leptospirosi, parvovirosi ed echinococchi. Microchippatura e contestuale iscrizione all'anagrafe canina a nome del Comune di provenienza;
- Per i cani ospiti: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, terapia della filariosi per gli animali riscontrati positivi allo screening;
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell'affidatario attivarsi per far effettuare le sterilizzazioni attraverso intervento chirurgico, in strutture ambulatoriali regolarmente autorizzate e nel rispetto rigoroso delle buone pratiche delle cliniche, sotto la responsabilità di medici veterinari, iscritti agli albi professionali; L'intervento di sterilizzazione deve avvenire entro giorni sessanta. Qualora si verificasse l'eventualità di una gravidanza sono a carico dell'affidatario gli oneri per il mantenimento dei cuccioli.
- All'uscita dei cani: profilassi vaccinale, sverminazione per echinococchi.

Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, il nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati. Tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.

Art. 16- Associazioni di volontariato animaliste

Il Gestore deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali riconosciute, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani nel canile e ad assicurarne il miglioramento della qualità della loro vita.

Articolo 17 - Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 18 - Osservanza delle leggi e disposizioni varie

La ditta aggiudicataria dell'appalto sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni che saranno anche solo emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto.

Si precisa che:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente capitolato, l'impresa si obbliga altresì ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente delle aziende industriali, edili, commerciali ed affini e negli accordi locali dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto.
- b) L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche con i rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa ed indipendentemente dalla natura industriale, commerciale o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- c) In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente capitolato accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli impegni assunti. Il pagamento all'impresa delle somme così accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento dei danni.

Articolo 19 - Effetti dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria. Il verbale di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto definitivo, che sarà stipulato con il Dirigente a.i. del IV Settore a rogito del Segretario Generale, con firma digitale.

Articolo 20- Pagamenti

Per tutte le prestazioni a carico dell'Appaltatore derivanti dalle assunzioni delle obbligazioni contenute nel presente capitolato, il Comune di Policoro (MT) liquiderà il compenso contrattuale in rate mensili, previa verifica della regolarità contributiva dietro presentazione di regolare fattura, corredata da una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospitati durante il mese di riferimento con il rispettivo numero di microchip;
- la data di entrata;
- la data di uscita ed i giorni di presenza;
- il pagamento avverrà in ragione del numero di animali ricoverati giornalmente durante il mese di riferimento.

Articolo 21 - Invariabilità dei prezzi

Il servizio sarà valutato in base ai prezzi di aggiudicazione. Essi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso per la esecuzione del servizio. I prezzi si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di sua propria convenienza a tutto suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio.

Con gli importi di cui al presente paragrafo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Policoro per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Articolo 22- Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il contratto vincola l'appaltatore a svolgere la prestazione dei servizi affidati per il periodo indicato al precedente articolo 3.1. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 23 - Personale

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di figure professionali e manodopera in misura sufficiente a garantire che tutte le attività di svolgimento del servizio siano adeguatamente eseguite con regolarità e continuità tale da assicurare agli animali idonee condizioni di salute e di benessere, ed il mantenimento dei livelli di efficienza di tutti i servizi e le attività previsti nel presente Capitolato, prevedendo le necessarie sostituzioni in caso di ferie, malattia o assenze a vario titolo del personale.

Il personale necessario per lo svolgimento del servizio dovrà far capo al Gestore secondo le forme ammesse e previste dalle vigenti normative, sollevando la stazione appaltante da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

La ditta aggiudicatrice dovrà applicare integralmente tutte le norme del C.C.N.L. per i dipendenti del settore oggetto della presente convenzione, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.

Eventuali volontari coinvolti nelle attività del Gestore devono essere associati del Gestore o far capo ad associazioni con cui il Gestore abbia stipulato per iscritto accordi o convenzioni di collaborazione e dimostrare il rapporto di associazione con apposita documentazione da depositare presso il canile prima dell'inizio delle attività.

L'appaltatore, prima dell'inizio del servizio, è tenuto a comunicare al committente la struttura operativa/amministrativa e precisamente la composizione dell'organico impiegato esclusivamente nella commessa in questione.

Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del servizio, siano essi volontari o dipendenti/incaricati, devono portare il cartellino di riconoscimento e tenere rapporti corretti con l'utenza.

Per lo svolgimento del servizio il gestore dovrà garantire che il personale dipendente o incaricato e gli occasionali prestatori d'opera che presteranno la loro attività, nonché gli eventuali volontari che collaboreranno alle attività, siano preventivamente formati come previsto dalla normativa vigente ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche richieste per lo svolgimento del servizio.

Le risorse umane impiegate dall'affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Amministrazione comunale.

Il Soggetto gestore è tenuto altresì all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assistenza, previdenza, infortuni, igiene e prevenzione sul lavoro, nonché di tutte le altre disposizioni in vigore e tutte quelle che potranno essere eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

Il Soggetto affidatario dovrà garantire la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del rapporto contrattuale. L'interruzione del rapporto di continuità degli operatori, salvo che nel caso di loro comprovata negligenza, potrà essere giustificata solo dalla loro personale ed espressa rinuncia al rapporto, che il soggetto affidatario dovrà documentare nei confronti della stazione appaltante preventivamente alla loro sostituzione con altro operatore di pari qualità professionale e con i previsti requisiti dal presente capitolato.

Articolo 24 - Attrezzature e materiali

Tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per svolgere i servizi in oggetto, dovranno essere adeguati al tipo di operazioni richieste nel presente Capitolato e dovranno essere forniti dalla ditta appaltatrice.

Articolo 25 - Oneri e obblighi a carico della ditta aggiudicataria

L'Appaltatore svolgerà i servizi indicati nelle prescrizioni tecniche, provvedendo direttamente all'organizzazione del personale e dei mezzi necessari.

Sono in particolare a carico della ditta aggiudicataria le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto;

Il soggetto aggiudicatario si fa carico di tutte le spese e gli oneri necessari allo svolgimento dei servizi affidati, come dettagliati nel presente capitolato.

Tutti gli interventi e le attività dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di attrezzature, mezzi e prodotti conformi alle vigenti normative.

Il soggetto aggiudicatario garantisce il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale), comprese le disposizioni normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Sarà obbligo dell'aggiudicatario, nell'esecuzione dell'appalto, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi anche in osservanza delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà, pertanto, sulla Ditta, restandone esonerata la stazione appaltante.

Sono pertanto a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione, l'aggiornamento e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto di appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro i danni alle cose e alle persone;
- Tutte le ulteriori spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto.
- tutte le spese di gestione della struttura (elettricità, acqua, fogna, ecc).

Articolo 26 - Cooperazione

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di segnalare all'amministrazione comunale quelle circostanze e quei fatti che, rilevati nell'espletamento dei propri compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio. È fatto altresì obbligo di denunciare all'amministrazione comunale qualsiasi irregolarità, coadiuvando eventualmente l'opera degli organi di controllo.

Il Gestore è tenuto, altresì, a fornire la più ampia collaborazione:

- al personale comunale incaricato della vigilanza e di intrattenere i rapporti scaturenti dal servizio di che trattasi;
- al personale appartenente al Servizio veterinario della competente A.S.L.;
- agli appartenenti alle Associazioni animaliste convenzionate con il Comune di Policoro ai fini della vigilanza sul fenomeno del randagismo;
- agli operatori zoofili convenzionati con il Comune di Policoro ai fini della vigilanza sul fenomeno del randagismo;
- al personale di vigilanza veterinaria, agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ad istituzioni pubbliche che per ragioni di servizio sono tenuti ad interagire con il canile comunale di Policoro.

Articolo 27 - Controllo sulle modalità di gestione del servizio

Il Comune di Policoro, successivamente all'aggiudicazione, procederà alla nomina del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del 36/2023.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio appaltato:

effettuerà pertanto verifiche dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi e del corretto svolgimento delle prestazioni in adempimento degli obblighi del presente capitolato e in rispondenza al progetto offerto in sede di gara.

I suddetti accertamenti potranno essere disposti per il tramite del Responsabile Unico del Progetto e/o del Direttore dell'Esecuzione, senza alcuna informazione preventiva.

La Stazione Appaltante ha diritto di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, di quanto previsto dal presente capitolato e confrontare la rispondenza dell'attività svolta al progetto presentato in sede di gara.

In base ai controlli effettuati l'Amministrazione Comunale, anche su segnalazione del Servizio Veterinario, potrà impartire disposizioni per la soluzione dei problemi riscontrati nella gestione ed il contenuto delle prescrizioni dovrà essere osservato dal gestore e dagli altri soggetti accreditati che operano all'interno del canile.

In caso di inadempienze riscontrate, l'Amministrazione Comunale informerà tempestivamente il soggetto aggiudicatario, nella persona del referente responsabile di cui al precedente art. 12, affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto svolgimento delle prestazioni.

Per il perdurare di situazioni difformi dal presente capitolato o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente e gli indirizzi stabiliti, il Comune di Policoro ha facoltà di risolvere il contratto, secondo le procedure di cui al successivo art. 28, dandone semplice comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

Il Comune di Policoro si riserva comunque la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 25. Ai fini dell'attività di controllo di cui al presente articolo il comune di Policoro potrà richiedere all'aggiudicatario, in qualsiasi momento, copia della documentazione afferente allo svolgimento dell'attività e ogni ulteriore eventuale documento e/o informazione ritenuta necessaria.

Articolo 28 - Modalità di applicazione delle penalità

Qualora il RUP, su segnalazione del Direttore dell'esecuzione, riscontri:

- 1) carenze, omissioni, irregolarità, violazioni che non consentano la regolare esecuzione del servizio;
- 2) ritardi nell'esecuzione delle prestazioni e/o nelle eventuali prescrizioni entro i termini assegnati ad adempiere dall'Amministrazione comunale, procederà all'irrogazione rispettivamente di penali ex art. 1382 e ss. del codice civile e/o di ulteriori penali ex art. 126 del D. Lgs. 36/2023, con le modalità descritte nei rispettivi procedimenti.

Articolo 28.1- Penali per omissioni, irregolarità, violazioni e inadempimenti ex art. 1382 del codice civile

In caso di non conformità riscontrata in relazione alle prestazioni da eseguirsi, qualora il Direttore dell'esecuzione abbia riscontrato carenze, omissioni, irregolarità, violazioni ed inadempimenti che non consentano la regolare esecuzione del servizio, dopo aver accertato la tipologia di inadempimento, procede alla formale contestazione (con PEC) della non conformità delle prestazioni eseguite, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni, decorrente dal ricevimento della contestazione stessa, per adottare le misure più idonee e congrue affinché il servizio sia svolto a regola d'arte, con la piena osservanza dei criteri e dei livelli qualitativi richiesti nel presente Capitolato. Entro lo stesso termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione, l'affidatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni. Nel caso di inutile decorso del termine per mancata attivazione da parte dell'aggiudicatario o in caso di valutazione negativa da parte del DEC sulla congruità e idoneità dell'azione correttiva posta in essere dall'aggiudicatario o nel caso in cui le controdeduzioni presentate non siano conferenti a giustificare l'inadempimento, la carenza, l'omissione o l'irregolarità nell'esecuzione della prestazione, il DEC comunica al RUP la chiusura del procedimento con proposta di applicazione della penale. Il RUP, preso atto, procede a valutare tale contestazione ed all'eventuale applicazione della penale ed al calcolo del relativo importo.

L'Amministrazione Comunale potrà trattenere direttamente dalla fattura o, qualora necessario, dalla cauzione l'ammontare delle penali, degli eventuali danni causati e delle spese sostenute.

L'applicazione delle penali non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'irrogazione della penale non esime l'appaltatore dall'adempire l'obbligazione contrattuale richiesta.

In caso di leggerezze nell'esecuzione del servizio che però non si trasformino in violazioni o mancata conformità della prestazione agli obblighi contrattuali e alle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, il RUP può comunicare per iscritto all'esecutore apposite raccomandazioni, corredate eventualmente dalla relativa ammonizione a cui l'esecutore stesso dovrà subitamente conformarsi; le raccomandazioni però non comportano di per sé l'irrogazione di penali. L'assenza dell'applicazione della penale non esime tuttavia l'affidatario dall'osservare la raccomandazione.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque inadempienza e/o infrazione alle vigenti disposizioni normative potrà comportare l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., da applicarsi discrezionalmente dall'amministrazione comunale, da € 150,00 a € 500,00, a seconda della gravità dell'infrazione e comunque per servizi resi in modalità difforme da quanto previsto dal presente capitolato o per ogni altro mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato.

Articolo 28.2-Ulteriori penalità per ritardi ex art. 126 del D. Lgs. 36/2023

Qualora l'affidatario, a prescindere dall'assegnazione di un termine essenziale, ritardi nell'esecuzione o nell'adempimento delle prestazioni o delle prescrizioni o raccomandazioni impartite dal committente e/o non rispetti uno dei termini stabiliti dal presente Capitolato in difetto di specifica proroga/autorizzazione concessa dalla stazione appaltante, il Direttore dell'esecuzione provvede a segnalare il ritardo al RUP, il quale potrà avviare il procedimento di irrogazione delle ulteriori penali previste dall'art. 126, comma 1, D. Lgs. 36/2023. Le penali saranno applicate nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo da irrogare sarà commisurato ai seguenti parametri: numero dei giorni di ritardo; proporzionalità all'ammontare netto contrattuale come sopra definito; complessità delle prestazioni oggetto del ritardo; entità delle conseguenze e della gravità connesse al ritardo con particolare riferimento alla corretta esecuzione dell'incarico; grado di negligenza dell'affidatario, reiterazioni nei ritardi.

La penale verrà inflitta con le modalità già indicate al precedente art. 24.1. L'Amministrazione Comunale potrà trattenere direttamente dalla fattura o, qualora necessario, dalla cauzione l'ammontare delle penali, degli eventuali danni causati e delle spese sostenute.

L'ammontare delle penali non può comunque superare complessivamente il dieci per cento (10%) del citato ammontare netto contrattuale.

L'irrogazione dell'ulteriore penale non esime l'appaltatore dall'adempiere all'obbligazione. Qualora l'appaltatore dimostri che il ritardo sia derivato da cause di forza maggiore e/o da eventi imprevedibili e/o eccezionali ad esso non imputabili, oppure in caso di manifesta non proporzionalità delle penali, il R.U.P. procede alla relativa disapplicazione o modifica.

Il persistente ritardo dell'appaltatore e l'irrogazione di ulteriori penali di importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale sono suscettibili di comportare la risoluzione unilaterale del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'applicazione delle penali non pregiudica in nessun caso l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 29 - Efficacia del contratto

Il contratto di appalto sarà impegnativo per l'Appaltatore dalla data di aggiudicazione.

Articolo 30 - Misure coercitive ed azioni legali

Il Comune di Policoro si riserva il diritto, in caso di gravi inadempienze agli obblighi dettati dal presente Capitolato per negligenza dell'appaltatore, di rescindere il contratto ai sensi di legge. Qualora l'impresa appaltatrice si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, l'Amministrazione appaltante ha diritto di rivalersi sulle cauzioni o di risolvere il contratto. In tal caso all'impresa appaltatrice saranno liquidate le sole prestazioni eseguite regolarmente, previo risarcimento al Comune dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto.

Articolo 31 - Risoluzione del contratto di appalto

L'appaltatore incorre nella risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancanza, carente o irregolare presentazione dei documenti richiesti al fine della stipulazione del contratto;
- il mancato avvio del servizio da parte dell'aggiudicatario entro la data stabilita dal committente;
- sospensione immotivata del servizio;

- gravi e reiterate contestazioni relative all'abbandono del servizio e/o chiusura totale o parziale, anche temporanea, del canile sanitario e/o rifugio, senza che le eventuali giustificazioni addotte dall'appaltatore siano ritenute coerenti e valide da parte di questa Amministrazione;
- in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal contratto così da compromettere la perfetta riuscita del servizio;
- nel caso di gravi mancanze ai disposti previste dalla vigente normativa in materia di tutela e controllo degli animali d'affezione, verificabili dall'Azienda Sanitaria competente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
- se l'importo delle penali di cui all'art. 24, complessivamente comminate, raggiungerà un'entità pari al 10% dell'importo contrattuale netto;
- mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- in caso di inadempienze e/o inottemperanze rispetto alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Qualora si riscontrasse l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificato, l'Amministrazione Comunale, fatti salvi i maggiori diritti del Comune, procederà in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice comunicazione scritta, alla risoluzione di ogni rapporto con la Ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva. Alla ditta non spetterà altro che la sola liquidazione di quanto regolarmente fornito, escluso ogni altro compenso o indennizzo.

Articolo 32 - Recesso

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 123 del D.Lgs 36/2023, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.

L'affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto, con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123, D.Lgs. 36/2023.

Articolo 33 – Garanzie e responsabilità

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai fini degli obblighi contrattuali:

1. garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio per un valore di € 200.000,00;
3. polizza che assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio per 500.000 euro.

Articolo 34 - Richiamo alle leggi generali

L'appaltatore per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti ed inoltre all'osservanza di tutte le leggi in vigore in materia che potranno venire emanate dalle competenti autorità anche dopo la stipulazione del contratto, comprese le norme sulla formazione del personale ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

In particolare si richiamano le seguenti norme:

- Legge 14 agosto 1991 n.281 *"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"*;
- Circolare del Ministero della sanità 10 marzo 1992 n. 9 *"Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"*;
- Decreto Ministeriale del Ministero della Sanità 1996 *"Norme in materia di affidamento dei cani randagi"*;
- Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo 1987 - Capitolo Iii
- *"misure complementari per gli animali randagi"*;
- Decreto legislativo n. 116 del 27/1/1992, di recepimento della direttiva CEE n. 609 del 1986, *"in materia di protezione degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici"*;
- Legge Regionale n.46 del 30 novembre 2018 *"Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione"*.

Articolo 35 - Documento di valutazione dei rischi

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori, oltre ad assumersi l'obbligo dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti. Rientrando l'appalto nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, l'impresa appaltatrice dovrà fornire, nelle modalità previste dalla legge i propri documenti inerenti la sicurezza.

Articolo 36- Controversie- procedimento amministrativo

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere a seguito del servizio affidato saranno preferibilmente risolte in via amministrativa; ove non si addivenisse alla composizione delle controversie per via amministrativa, le stesse saranno deferite al competente Foro di Matera. Ovviamente, per quanto concerne le liti che dovessero insorgere tra le parti, troveranno comunque applicazione le norme previste dal D.lgs. n. 36/2023.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto il Comune di Policoro, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, potrà interpellare progressivamente i soggetti che abbiano partecipato alla gara, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Articolo 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Progettista e R.U.P.

Ing. Pietro Lence

